

PROVENIENZA: Camera tributaria

OGGETTO: 6. Aspetti sanzionatori

QUESITO:

Nell'ipotesi di incarico conferito a Fiduciaria italiana di gestire e/o amministrare le attività e/o investimenti detenuti all'estero, si chiede quale documento sia necessario allegare ai fini della dimostrazione che detti investimenti e/o attività sono detenuti in Italia.

SOLUZIONE PROPOSTA:

A riguardo, si ritiene idonea l'allegazione alla documentazione da inviare entro trenta giorni dal protocollo dell'istanza, del contratto di conferimento dell'incarico alla Fiduciaria italiana.

RISPOSTA Direzione regionale

Il quesito rappresentato è stato risolto dalla circolare del 28 agosto 2015, n. 31.

“Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un’attestazione rilasciata dall’intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario”.

Pertanto, riprendendo la soluzione sopra proposta, ai fini del regolare perfezionamento del rimpatrio giuridico, in termini generali è condivisibile che alla documentazione da inviare nei 30 g. debba allegarsi il contratto di conferimento dell'incarico alla società fiduciaria.

Tuttavia non è il rispetto del *nomen iuris* dell'atto l'aspetto preminente.

Come chiarito dalla circolare, il contribuente deve aver cura di allegare tutta la documentazione idonea ad illustrare le informazioni richieste per il rimpatrio, a prescindere dall'atto in cui sono contenute